

Appalto pre-commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente
“SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI PERIFERICHE
ATTRAVERSO LA CREAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI DEL TURISMO CULTURALE”

CHIARIMENTI WEBINAR INFORMATIVO DEL 16 MAGGIO

PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA		
N.	CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	Nel caso in cui si partecipi al bando in forma associata si chiede cortesemente di chiarire se il requisito relativo al fatturato minimo richiesto per la partecipazione possa essere soddisfatto sommando i fatturati delle diverse aziende partecipanti oppure se tale requisito debba essere posseduto interamente dall'impresa capofila?	Nel caso in cui si partecipi al bando in forma associata (soggetto con identità plurisoggettiva, quale un RTI), il requisito relativo al fatturato minimo richiesto per la partecipazione deve essere soddisfatto dal soggetto con identità plurisoggettiva nel complesso. Ciò significa che il requisito può essere soddisfatto sommando i fatturati delle diverse aziende partecipanti. La presenza di uno o più soggetti componenti il raggruppamento privi, anche in misura minima, del requisito di capacità economico-finanziaria non è causa di esclusione.

2	<p>E' ammessa la possibilità per lo stesso ente di partecipare a più proposte (es: da dipartimenti diversi?) Cambia la risposta se l'ente è parte di un RTI?</p>	<p>Il Disciplinare di gara pone il divieto per un medesimo soggetto di partecipare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzio, etc.); - in forma associata all'interno della compagine di più di un offerente. <p>La violazione di tali divieti comporta l'esclusione di tutte le offerte presentate.</p> <p>Tuttavia, il Disciplinare di gara evidenzia che ci sono ampie condizioni e deroghe per la partecipazione di soggetti diversi con medesimo legale rappresentante. In particolare, per le Università pubbliche e i Centri di ricerca pubblici, la partecipazione è ammessa. Ai sensi del Disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Due istituti del medesimo ente di ricerca o due dipartimenti della medesima università possono partecipare a proposte concorrenti. - Questa possibilità è legata alla condizione che la loro partecipazione alla gara non sia soggetta ad atto autorizzativo dell'Organo superiore e che sussista un'autonomia riconducibile al singolo Dipartimento o Istituto. - Non è ammesso che uno stesso istituto/dipartimento presenti due proposte concorrenti. <p>La risposta non cambia se il soggetto partecipa come parte di un RTI. La possibilità per dipartimenti diversi dello stesso ente/università di partecipare a proposte concorrenti è ammessa sia per la partecipazione in forma individuale che in forma associata, purché siano rispettati i divieti sulla partecipazione multipla all'interno della stessa offerta o in più compagini e sussistano le condizioni di autonomia richieste.</p>
---	--	--

3	<p>In merito alla costituzione del partenariato, vanno espressi fin da subito i partner sia per la Fase 1 che per la Fase 2? Stessa cosa per la proposta progettuale, alla scadenza del 16 giugno va indicata unicamente la proposta della Fase 1, o già anche quella della Fase 2?</p>	<p>Come indicato al paragrafo 8.2 del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione in forma associata il concorrente non può modificare la propria composizione successivamente alla presentazione dell'offerta. Sono, comunque, ammesse le modifiche alla composizione dei candidati nei casi stabiliti dalla legislazione italiana e alle condizioni indicate nel citato paragrafo 8.2..</p> <p>Con la sottomissione dell'offerta di Fase II sono ammesse variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli operatori con identità plurisoggettiva, nonché modifiche di un soggetto con idoneità soggettiva in un soggetto con identità plurisoggettiva e, viceversa, modifiche di un soggetto con identità plurisoggettiva in un soggetto con idoneità soggettiva nei casi previsti dalla legge e alle condizioni indicate nel Disciplinare.</p> <p>La procedura nel suo complesso prevede la presentazione di due offerte tecniche: la prima all'ingresso della Fase I, la seconda all'ingresso della Fase II. Ciascuna di esse è oggetto di valutazione.</p>
4	<p>Buongiorno noi volevamo sapere se nel partenariato è possibile che entrino anche rappresentanti dei territori di riferimento?</p>	<p>Il soggetto con identità plurisoggettiva può essere costituito da «operatori economici». E' operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, prescindendo dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture. L'offerta tecnica conterrà, se il concorrente lo riterrà utile, indicazione di comunità e territori coinvolti nel progetto di ricerca ed eventualmente i riferimenti ad accordi e lettere di impegno con le "comunità ed i territori".</p>
5	<p>I raggruppamenti possono cambiare tra fase 1 e fase 2?</p>	<p>Come indicato al paragrafo 8.2 del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione in forma associata il concorrente non può modificare la propria composizione successivamente alla presentazione dell'offerta. Sono, comunque, ammesse le modifiche alla composizione dei candidati nei casi stabiliti dalla legislazione italiana e alle condizioni indicate nel citato paragrafo 8.2..</p> <p>Con la sottomissione dell'offerta di Fase II sono ammesse variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli operatori con identità plurisoggettiva, nonché modifiche di un soggetto con idoneità soggettiva in un soggetto con identità plurisoggettiva e, viceversa, modifiche di un soggetto con identità plurisoggettiva in un soggetto con idoneità soggettiva nei casi previsti dalla legge e alle condizioni indicate nel Disciplinare.</p>

SPECIFICHE TECNICHE		
1	La poc (<i>proof of concept</i>) sarà un oggetto interattivo o statico?	I documenti di gara definiscono la Proof of concept (PoC) come un prototipo concettuale o una realizzazione incompleta/abbozzata. Lo scopo della PoC è provare la fattibilità e dimostrare la fondatezza dei principi o concetti costituenti la Soluzione proposta. I documenti di gara contengono definizioni della PoC, del Prototipo, e del Minimum Viable Product (MVP), e chiariscono che l'appalto ha ad oggetto un percorso di ricerca e sviluppo. Non viene esplicitamente richiesto nei documenti di gara se la PoC debba essere interattiva o statica. La descrizione delle caratteristiche specifiche del percorso di ricerca e sviluppo, inclusa la natura della PoC, rientra nella proposta dell'offerente, purché coerente con gli obiettivi della sfida e le definizioni fornite nei documenti di gara. Pertanto, la natura specifica (interattiva o statica) della Proof of concept è demandata alla definizione del Concorrente nell'ambito della sua proposta tecnica, finalizzata a dimostrare la fattibilità e i principi della Soluzione.
2	Nel bando vengono identificati una serie di soggetti beneficiari, ma vengono indicati come "potenziali". Questo significa che possono essere candidati anche contesti territoriali non appartenenti alla lista?	La lista di contesti territoriali nel bando è solo esemplificativa, non limitante. Altri contesti territoriali possono essere inclusi nel progetto. Soggetti che rappresentano questi territori, inclusi enti pubblici locali, possono far parte del raggruppamento (se soddisfano la definizione di "operatore economico" che può offrire servizi) per il loro ruolo nella domanda, come utenti pilota o per la messa a disposizione di risorse territoriali. È possibile indicare tali comunità e territori nell'Offerta tecnica
3	I casi (ambiti territoriali di intervento) indicati nell'avviso sono considerati prioritari o sono riportati solo a titoli di esempio?	La lista di contesti territoriali nel bando è solo esemplificativa, non limitante. Altri contesti territoriali possono essere inclusi nel progetto. Soggetti che rappresentano questi territori, inclusi enti pubblici locali, possono far parte del raggruppamento (se soddisfano la definizione di "operatore economico" che può offrire servizi) per il loro ruolo nella domanda, come utenti pilota o per la messa a disposizione di risorse territoriali. È possibile indicare tali comunità e territori nell'Offerta tecnica
4	In questa prima fase pre competitiva, cosa ci si aspetta in merito alla descrizione della soluzione tecnologica, un'idea o la progettazione tecnica definitiva?	Nella Fase I ci si aspetta la descrizione del concetto di Soluzione e del piano per la sua ricerca e sviluppo, supportata da una dimostrazione di fattibilità (PoC) dei suoi principi chiave. È più di una semplice "idea", ma non la progettazione tecnica completa del prodotto finale

5	E' opportuno che la soluzione auspicata copra tutto il processo che interessa lo sviluppo di un singolo territorio, (dalle prime analisi di mercato, allo sviluppo del piano di valorizzazione, a marketing dei servizi territoriali) oppure può essere presa in considerazione se copre una parte del processo (per esempio solo analisi di mercato e redazione piano di valorizzazione)	Non è esplicitamente richiesto che la soluzione copra tutte le fasi del processo (dall'analisi al marketing, al monitoraggio dell'efficacia e dell'impatto) in modo esaustivo, ma deve essere proposta una "Soluzione" che, secondo l'Offerente, sia efficace e abbia potenziale impatto nel contribuire agli obiettivi generali dell'appalto, supportando in modo significativo le attività di valorizzazione e sviluppo territoriale, come descritto nei documenti di gara
6	Andrebbe presentata una soluzione applicabile genericamente a più enti o, diversamente, è possibile anche descrivere anche una soluzione ideata per uno specifico ente astrattamente replicabile anche per altri enti?	La Soluzione proposta deve essere concepita con la prospettiva di essere applicabile e replicabile in diversi contesti territoriali e da molteplici enti/attori. È possibile descrivere la Soluzione facendo riferimento a uno o più contesti specifici (anche tra quelli indicati come esempio nei documenti di gara), ma l'Offerta deve dimostrare e argomentare chiaramente il suo potenziale di diffusione, adozione e applicabilità più ampia, come richiesto per la valutazione dell'Impatto.
7	Il bando sembra porre più volte l'accento sulla soluzione in forma di "servizi digitali", anche supportati con IA, quindi implicitamente sembra che ci si attenda una soluzione algoritmica, diciamo anche uno schema di funzioni che di fatto è prodromica ad un software/piattaforma, del resto sarebbe difficile immaginare di produrre altrimenti dei servizi digitali. Quindi seppur in termini descrittivi e poco tecnici è questo il PoC che vi attendete?	Sebbene la Soluzione richiesta si fondi su servizi digitali e il Sistema possa includere algoritmi o software, la PoC non deve necessariamente essere una progettazione tecnica definitiva o una piattaforma completa. L'obiettivo della PoC è dimostrare la fattibilità dei principi o concetti alla base della Soluzione di servizi digitali, come richiesto ad esito della fase I. La Offerta Tecnica deve illustrare come la Soluzione funziona e come il Sistema potrà realizzarla, anche in stadi progressivi che includano la realizzazione di una PoC
8	I progetti possono verteere su attività di supporto alla valorizzazione delle destinazioni del turismo come es. qualità dell'aria, situazioni di rischio per la tutela dei beni culturali? (es l'early warning per situazioni a rischio).	Attività di supporto alla valorizzazione che riguardano la qualità dell'ambiente o la tutela dei beni culturali da situazioni di rischio (come l'early warning) possono essere considerate pertinenti, a condizione che siano presentate e motivate nell'Offerta Tecnica come componenti o aspetti della Soluzione che contribuiscono significativamente: 1. Alla definizione e attuazione di un Destination Management Plan sostenibile. 2. Al monitoraggio della sua coerenza con il principio dello sviluppo sostenibile e all'evidenziazione di esternalità. 3. Al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo socio-economico e benessere delle comunità attraverso la valorizzazione sostenibile del turismo culturale. L'onere di dimostrare la rilevanza e il contributo di tali attività specifiche agli obiettivi e ai requisiti del bando è a carico dell'Offerente.

DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

N.	CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	Come funzionerà la gestione del tema dell'IP (<i>intellectual property</i>) di quanto prodotto?	La normativa dell'Unione europea sugli appalti precommerciali prevede che in caso di appalto pre-commerciale la proprietà intellettuale dei risultati deve essere condivisa tra committente e aggiudicatario. Il principio ispiratore seguito, coerentemente con le comunicazioni della Commissione europea nel settore, è lasciare alle agli operatori economici che partecipano la massima libertà senza vincoli di commercializzare. Delle parti di proprietà intellettuale comunque rimangono alla stazione appaltante e ovviamente alla pubblica amministrazione in generale con la funzione di poter dare alla pubblica amministrazione la possibilità di realizzare nuovi appalti: Questi nuovi appalti sarebbero invece commerciali.
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA		
N.	CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	Buongiorno, noi abbiamo fatto l'accesso alla piattaforma, quale categoria dobbiamo scegliere per la abilitazione?	Se per abilitazione si parla di "abilitazione al mercato elettronico", non è necessaria nessuna abilitazione MEPA. La presente procedura è una gara aperta che viene solo gestita tramite il sistema di proprietà di Consip. Ne consegue che basta cliccare sul pulsante partecipa, registrarsi e quindi si accederà alla gara.
2	Quali sono i costi ammissibili: personale o attrezzature	La presente iniziativa non prevede la rendicontazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE		
N.	CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	Puo' partecipare un'azienda che abbia una soluzione studiata per un altro mercato e che voglia, tramite il bando, sviluppare una soluzione per i beni culturali. L'azienda in questo caso non soddisfa al requisito del fatturato e dei contratti pregressi nel settore?	Come indicato al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara il concorrente dovrà dimostrare di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Si rammenta che in caso di concorrente con identità plurisoggettiva non è causa di esclusione la presenza di uno o più soggetti componenti la compagine privi, anche in misura minima, del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
2	In relazione al requisito di capacità economica-finanziaria, si chiede di chiarire cosa si intende per progetti di ricerca e sviluppo. Si possono ricomprendere servizi analoghi all'oggetto dell'appalto anche se non propriamente progetti di ricerca e sviluppo.	Ai fini della dimostrazione del requisito rilevano solo i progetti (e le attività) di ricerca e sviluppo svolti negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del Bando di gara (2022, 2023 e 2024).

STRUTTURA DELLA PROCEDURA		
N.	CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	Si può specificare meglio la differenza tra le due fasi dell'appalto?	<p>Come indicata al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara l'appalto è strutturato nella:</p> <p>Fase I <i>“Ricerca”</i>: aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati e <i>“volta a realizzare documentazione di specifica tecnica e funzionale della Soluzione, report di ricerca che motivano le scelte fatte, e una dimostrazione di fattibilità (“Proof of concept”), nonché una realizzazione incompleta o abbozzata che ha lo scopo di provare la fattibilità e dimostrare la fondatezza dei principi o concetti costituenti la Soluzione”</i>;</p> <p>e nella successiva Fase II <i>“Sviluppo sperimentale”</i> in cui la partecipazione è riservata ai soli aggiudicatari di Fase I e in cui <i>“le conoscenze acquisite nella precedente fase sono utilizzate per la realizzazione progressiva di un Minimum Viable Product con caratteristiche sufficienti per essere utilizzabile da primi utenti pilota, i quali forniscono feedback per il progetto pilota di esperimenti tecnologici e/o commerciali in contesti reali”</i>.</p>
2	Alla fine del percorso di Fase II, quindi voi avrete sostenuto 4 prodotti e immetterete 4 prodotti sul mercato oppure alla fine dell'intero percorso sarà uno il vincitore il cui prodotto verrà immesso nel mercato?	<p>Questa domanda non riguarda la procedura di appalto, ma ciò che avverrà successivamente alla gara. Al termine della Fase II, non ci sarà un singolo "vincitore" il cui prodotto verrà immesso sul mercato tramite un percorso formalizzato dalla Stazione Appaltante. Ci saranno fino a quattro operatori che avranno sviluppato i loro prodotti/soluzioni. Sono gli operatori economici stessi che potranno immettere sul mercato tutto quello che vogliono. L'obiettivo di questo appalto è favorire la nascita e lo sviluppo di un mercato di servizi e soluzioni. Alla fine della Fase II ci saranno fino a quattro aggiudicatari, ciascuno con la propria soluzione sviluppata sperimentalmente, e di cui sono state fatte valutazioni oggettive di efficacia. La proprietà intellettuale di quanto prodotto rimane in capo all'aggiudicatario. Non è previsto che la Stazione Appaltante scelga un solo prodotto per l'immissione sul mercato a valle di questo appalto. Saranno gli aggiudicatari stessi (fino a quattro) che avranno la facoltà e l'obbligo di commercializzare autonomamente i risultati.</p>